

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2022-88 del 24/06/2022
Oggetto	Direzione Generale. Approvazione Accordo di collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) per la ricerca su salute, ambiente e clima nella visione Planetary Health.
Proposta	n. PDEL-2022-88 del 23/06/2022
Struttura proponente	Direzione Generale
Dirigente proponente	Bortone Giuseppe
Responsabile del procedimento	Gaddi Giulia

Questo giorno 24 (ventiquattro) giugno 2022 (duemilaventidue), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Generale. Approvazione Accordo di collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) per la ricerca su salute, ambiente e clima nella visione Planetary Health.

VISTE:

- la Legge Regionale n. 44 del 19/04/1995, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (Arpa), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" ai sensi della quale l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna istituita con L.R. n. 44/1995 è rinominata Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

PREMESSO:

- che l'Istituto Superiore di Sanità (nel seguito anche ISS) svolge direttamente attività di ricerca, promuove, partecipa e coordina programmi di studio e ricerca di interesse nazionale ed internazionale e programmi di formazione, collaborazione, perfezionamento ed aggiornamento attraverso l'utilizzo degli appositi strumenti previsti dalle norme vigenti;
- che l'ISS considera la ricerca scientifica al centro della propria missione, saldamente radicata al tessuto connettivo del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), del quale l'ISS, in qualità di organo tecnico-scientifico, valuta gli esiti delle applicazioni terapeutiche in modo da stimolare la qualità nei servizi sanitari;
- che Arpae è articolata in strutture territoriali per garantire un presidio diretto sul territorio e in strutture tematiche a presidio di tematismi specialistici a valenza regionale, quali sistema ecomarino costiero, clima e fenomeni meteorologici nella loro più ampia accezione, nonché tematiche ambiente-salute;
- che Arpae partecipa a studi e ricerche anche con l'obiettivo di produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e della sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali;

DATO ATTO:

- che l'ISS ha stipulato con lo Stato Maggiore della Marina un "Accordo di collaborazione

per la ricerca su salute, ambiente e clima nella visione Planetary Health”, che prevede all’articolo 2 “di cooperare incentivando il coinvolgimento degli Enti competenti per le attività di analisi e di ricerca connesse con le tematiche di ricerca di comune interesse, ai fini della tutela della salute pubblica tramite le rispettive strutture” e all’articolo 16, al fine di rendere operative le attività oggetto dell’Accordo di collaborazione, la possibilità di stipulare specifici Accordi Attuativi;

CONSIDERATO:

- che Arpa e ISS, considerando la reciproca cooperazione un’opportunità di innovazione ed arricchimento istituzionale mediante condivisione di esperienze ed avvio di iniziative congiunte, intendono sottoscrivere un Accordo finalizzato alla realizzazione di attività di studio e campagne di monitoraggio a supporto del sopracitato Accordo di collaborazione per la ricerca su salute, ambiente e clima nella visione Planetary Health stipulato dall’ISS con lo Stato Maggiore della Marina;

RILEVATO:

- che le modalità di attuazione della collaborazione di cui trattasi sono dettagliate nell’Accordo sub A);
- che il suddetto Accordo di collaborazione ha una durata di 18 mesi dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile previo accordo tra le parti;

DATO ATTO:

- che le parti sostengono, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri nell’ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili, nel rispetto dei principi di equità economica e di pariteticità delle prestazioni;

RITENUTO:

- che le attività previste siano conformi alle finalità istituzionali dell’Agenzia;
- pertanto opportuno approvare l’Accordo di collaborazione, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con l’Istituto Superiore di Sanità per la ricerca su salute, ambiente e clima nella visione Planetary Health;

RITENUTO INOLTRE:

- di assegnare la responsabilità scientifica e la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nell’Accordo di cui trattasi alla Dott.ssa Cristina Mazziotti della Struttura Oceanografica Daphne ed al Dott. Alessandro Pirola della Struttura Idro-Meteo-Clima;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, espresso ai sensi della L.R. n. 44/95;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, è la Dott.ssa Giulia Gaddi del Servizio Affari Istituzionali e Advocatura;

DELIBERA

1. di approvare l'Accordo di collaborazione, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con l'Istituto Superiore di Sanità per la ricerca su salute, ambiente e clima nella visione Planetary Health finalizzato alla realizzazione di attività di studio e campagne di monitoraggio;
2. di dare atto che per le attività di cui trattasi le parti sostengono, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili, nel rispetto dei principi di equità economica e di pariteticità delle prestazioni;
3. di dare atto che l'Accordo di collaborazione allegato sub A) ha una durata di 18 mesi dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile previo accordo tra le parti;
4. di assegnare la responsabilità scientifica e la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nell'Accordo di cui trattasi alla Dott.ssa Cristina Mazziotti della Struttura Oceanografica Daphne ed al Dott. Alessandro Pirola della Struttura Idro-Meteo-Clima.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Eriberto de' Munari)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)



Accordo di collaborazione

fra

***AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E
L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA (ARPAE)***

e

ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITÀ

per la ricerca su salute, ambiente e clima nella visione Planetary Health

L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) con sede in Bologna, 40139 Via Po 5, Partita IVA e CF 04290860370, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, **Dott. Giuseppe Bortone**, domiciliato per la carica presso la suindicata sede (d'ora in avanti indicato anche come "ARPAE")

e

l'Istituto Superiore di Sanità, con sede in Roma, 00161 Viale Regina Elena 299, CF 80211730587 – Partita IVA 03657731000, legalmente rappresentato dal Presidente, **Prof. Silvio BRUSAFERRO**, domiciliato per la carica presso la suindicata sede (d'ora in avanti indicato anche come "ISS")

di seguito individuati congiuntamente come le "Parti",

Considerato che:

- l'ISS è organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento delle funzioni di ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione; per tali fini opera come ente pubblico di ricerca con autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile, sottoposto alla vigilanza del Ministro della salute;*
- l'ISS ispira la sua azione a quanto previsto dalla Carta Europea dei Ricercatori allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE;*
- l'ISS considera la ricerca scientifica al centro della propria missione, saldamente radicata al tessuto connettivo del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), del quale l'ISS in qualità di organo tecnico-scientifico, valuta gli esiti delle applicazioni terapeutiche in modo da stimolare la qualità nei servizi sanitari;*

- *l'ISS esercita le proprie funzioni nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie attraverso la genesi di conoscenza, la produzione di evidenze, il trasferimento della conoscenza e delle evidenze, la collaborazione con Agenzie nazionali ed europee nonché con ogni altro soggetto nazionale o estero, pubblico o privato, il supporto alle attività di preparazione e risposta ai problemi emergenti;*
- *l'ISS svolge direttamente attività di ricerca e promuove, partecipa e coordina programmi di studio e ricerca di interesse nazionale ed internazionale, promuove, partecipa e coordina in ambito nazionale ed internazionale attività e programmi di formazione, collaborazione, perfezionamento ed aggiornamento attraverso l'utilizzo degli appositi strumenti previsti dalle norme vigenti;*
- *l'ISS può, anche con risorse proprie, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali, ed internazionali;*
- *l'ISS ha stipulato con lo Stato Maggiore della Marina, un "Accordo di collaborazione per la ricerca su salute, ambiente e clima nella visione Planetary Health", che prevede all'Articolo 2 "di cooperare incentivando il coinvolgimento degli Enti competenti per le attività di analisi e di ricerca connesse con le tematiche di ricerca di comune interesse, ai fini della tutela della salute pubblica tramite le rispettive strutture". Altresì all'Articolo 16, al fine di rendere operative le attività oggetto del Protocollo di Intesa, la possibilità di stipulare specifici Accordi Attuativi;*
- *l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE), istituita con legge regionale n. 13/2015, è operativa dal primo gennaio 2016 ed è subentrata ad Arpa Emilia-Romagna (istituita con legge regionale n. 44 del 1995) quale nuovo centro di competenza interistituzionale a cui la Regione ha demandato l'esercizio delle funzioni ex provinciali in materia di ambiente ed energia;*
- *ARPAE è articolata in strutture territoriali per garantire un presidio diretto sul territorio e in strutture tematiche a presidio di tematismi specialistici a valenza regionale, quali sistema eco-marino e costiero, clima e fenomeni meteorologici nella loro più ampia accezione nonché tematiche ambiente-salute;*
- *ARPAE è impegnata nello sviluppo di sistemi e modelli di previsione per migliorare il monitoraggio e la conoscenza dei sistemi ambientali e dei fattori sia antropici che naturali che su di essi incidono, monitorando le nuove forme di inquinamento e di degrado degli ecosistemi;*
- *l'azione di ARPAE è orientata a una visione ampia attribuita alla complessità ambientale declinata affiancando, al presidio dei territori, anche la progettualità e il sostegno allo sviluppo sostenibile. L'Agenzia favorisce la sostenibilità delle attività umane che influiscono sull'ambiente, sulla salute, sulla sicurezza del territorio, sia attraverso i controlli previsti dalle norme, sia attraverso attività di prevenzione nel rilascio delle autorizzazioni ambientali e concessioni, studi, progetti, comunicazione ambientale;*
- *ARPAE ha un ruolo chiave anche nell'osservazione, previsione, ricerca e sviluppo in campo meteorologico e climatologico, affrontando le tematiche conoscitive alla base delle politiche di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico, così come svolge importanti studi di ricerca nell'ambito dei temi epidemiologici e tossicologici connessi al complesso binomio ambiente-salute;*
- *ARPAE partecipa a studi e ricerche anche con l'obiettivo di produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e della sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali.*

Premesso che:

- *le Parti intendono sottoscrivere un Accordo di collaborazione, nel prosieguo indicato come "Accordo", per sviluppare sinergie nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali;*
- *le Parti considerano la reciproca cooperazione un'opportunità di innovazione ed arricchimento istituzionale, mediante condivisione di esperienze ed avvio di iniziative congiunte;*

- *il quadro normativo vigente consente di realizzare sinergie tra soggetti istituzionali, al fine di promuovere interventi efficaci e di contenere le relative spese;*
- *per l'ISS, la conoscenza dell'ambiente marino nella sua complessità costituisce un valore fondamentale per i propri fini istituzionali nell'ambito delle complesse interazioni Salute-Ambiente-Clima, nella visione One-Health, nella sua più recente evoluzione di Planetary Health;*
- *il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), approvato con DL 6 maggio 2021, n. 59 e convertito con modificazioni dalla Legge 101/2021, è finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);*
- *all'interno del PNC è previsto uno specifico investimento per il sistema "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", che risulta essere strettamente collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)»;*
- *le Parti, avranno, inoltre, l'opportunità di condividere con la comunità scientifica le stesse risultanze scientifiche, mediante l'organizzazione di eventi a carattere nazionale ed internazionale, in collaborazione con Enti od organizzazioni operanti nel settore della valutazione del rischio sanitario associato alle acque destinate al consumo, quali WHO, UE e Ministero della Salute;*

TUTTO CIO' VISTO, CONSIDERATO E PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle considerazioni e delle premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2

(Oggetto e scopo)

Costituisce oggetto del presente Accordo la realizzazione di attività di studio e campagne di monitoraggio a supporto dell'«Accordo di collaborazione per la ricerca su salute, ambiente e clima nella visione Planetary Health» stipulato dall'ISS con lo Stato Maggiore della Marina citato in premessa.

Le parti concordano altresì di sviluppare attività finalizzate alla conoscenza dell'ambiente marino per i propri fini istituzionali e nell'ambito delle complesse interazioni Salute-Ambiente-Clima, nella visione One-Health, nella sua più recente evoluzione di Planetary Health.

Art. 3

(Attività di comune interesse)

Nell'ambito dell'oggetto e dello scopo del presente Accordo, la collaborazione fra le Parti si articola, non esclusivamente, nelle seguenti azioni tematiche:

- sviluppo di progetti connessi al mare, all'efficace rilievo di dati ambientali di tipo idro-oceanografico, ai sistemi di previsione e monitoraggio dell'inquinamento delle falde, allo sviluppo di sistemi innovativi di rilievo e ricerca in mare;
- supporto reciproco alle attività dei centri tecnici e di sperimentazione delle Parti o da queste interessati, attivi nell'ambito della ricerca oceanografica e della prevenzione sanitaria mediante fornitura di dati, modelli e formazione del personale;
- ottimizzazione della strumentazione tecnico-scientifica disponibile mediante utilizzo congiunto e/o condiviso della stessa.

In particolare l'attività di ricerca sarà finalizzata allo studio degli effetti delle attività umane e dei cambiamenti climatici e ambientali globali attraverso l'analisi di determinanti di natura ambientale, contribuendo a valutare i potenziali rischi per la salute, anche in scenari critici quali il bacino del Mediterraneo e convergendo nella moderna visione di "Planetary Health".

In tale contesto possono essere comprese le seguenti attività:

- Campionamento e analisi dei parametri chimici tra cui quelli individuati dal D.Lgs. n. 172/15 in attuazione della direttiva 2013/39/UE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque, ed elencati nella tabella 1 dell'allegato al presente Accordo;
- Quantificazione della contaminazione da microplastiche nell'ambiente marino;
- Attività di monitoraggio di altri parametri chimici con carattere di emergenza;
- Attività di rilevazione dei parametri fisici della colonna d'acqua per mezzo di sonda multiparametrica e analisi della trasparenza.
- Attività di monitoraggio dallo spazio della superficie terrestre per il monitoraggio ambientale.

Art. 4

(Modalità di attuazione della collaborazione)

L'ISS e ARPAE realizzeranno la collaborazione di cui trattasi facendo riferimento alle rispettive unità di personale di ruolo a tempo indeterminato e determinato, che saranno coinvolte nelle attività oggetto del presente Accordo dai Responsabili di cui al successivo Art. 9, nonché alle proprie dotazioni strumentali. ARPAE e ISS potranno fare inoltre riferimento a unità di personale non di ruolo quali borsisti, assegnisti e dottorandi di ricerca.

Ognuna delle Parti provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione ed informazione delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi sulle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici, pur restando a carico degli Enti di provenienza i rimanenti obblighi assicurativi, di tutela sanitaria e di sicurezza sui posti di lavoro.

Per le attività da realizzare a supporto della campagna di campionamento realizzata nell'ambito dell'"Accordo di collaborazione fra Stato Maggiore della Marina e Istituto Superiore di Sanità per la ricerca su salute, ambiente e clima nella visione Planetary Health", le Parti sottoscriveranno un apposito Programma Operativo di Attività (POA), prima dell'avvio della sopracitata campagna di campionamento.

Art. 5

(Risultati Scientifici)

Per "Risultati scientifici" deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche – tutelabili o meno come privative industriali – nonché eventuali prodotti o prototipi, conseguiti dalle attività di ricerca e sviluppo.

Ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché, nell'ambito delle ricerche oggetto del presente Accordo.

Nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività porti a risultati congiunti, il regime dei risultati sarà quello della proprietà in pari quota, fatta salva ogni eventuale, diversa specifica negoziazione.

Art. 6
(Proprietà intellettuale)

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio “*background*”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo;
- al proprio “*sideground*”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della collaborazione, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto dell'Accordo, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima della firma dell'Accordo e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al *background* per ragioni diverse da quelle sopra indicate deve essere negoziato con accordo separato.

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto sono di proprietà comune. In caso di risultati brevettabili, anche questi sono di proprietà comune, fatto salvo il diritto degli inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo: appositi accordi disciplineranno gli aspetti inerenti la titolarità e i relativi diritti patrimoniali.

Art. 7
(Proprietà scientifica)

Per “risultati scientifici” deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche – tutelabili o meno come privative industriali – nonché eventuali prodotti o prototipi, conseguiti dalle attività di ricerca e sviluppo.

Ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché, nell'ambito delle ricerche oggetto del presente Accordo.

Nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività porti a risultati congiunti, il regime dei risultati è quello della proprietà in pari quota, fatta salva ogni eventuale, diversa specifica negoziazione.

Art. 8
(Trattamento dei dati)

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano a trattare le informazioni a carattere personale e non personale strettamente necessarie a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità ad esso correlate, in osservanza agli obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 101/2018 in materia di tutela dei dati personali e dal Regolamento (UE) 2018/1807 sulla libera circolazione dei dati non personali.

Art. 9
(Responsabili)

La responsabilità scientifica e la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo è assicurata:

per l'ISS

- dal Dott. Luca LUCENTINI e dal Dott. Fulvio FERRARA.

per ARPAE

- dalla Dott.ssa Cristina MAZZIOTTI e dal Dott. Alessandro PIROLA.

Gli eventuali avvicendamenti dei Responsabili di ciascuna Parte devono essere tempestivamente comunicati all'altra Parte.

Art. 10
(Durata e recesso)

Il presente Accordo ha una durata pari a 18 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Ciascuna delle Parti può recedere in qualunque momento dal presente Accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte, non inferiore a 60 (sessanta) giorni.

Il presente Accordo può essere soggetto a rinnovo, se concordato tra le Parti.

Art. 11
(Modifiche all'Accordo)

Le Parti possono apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 12
(Divieto di cessione)

Il presente Accordo non può essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 13
(Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso può essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 14
(Oneri finanziari e Costi)

Le Parti sostengono, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità delle prestazioni.

Art. 15

(Conflitto di interessi)

Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti confermano l'insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del medesimo.

Parimenti, ciascuna Parte si impegna, ove nelle more dell'esecuzione del presente Accordo dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne comunicazione alle altre, che procederanno alle valutazioni del caso.

Ove una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti in tema di assenza di conflitti di interessi, il presente Accordo si intende automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa della parte inadempiente che è conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 16

(Legge applicabile e Foro competente)

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Per qualunque controversia, diretta o indiretta, le Parti si impegnano ad una negoziazione conciliativa, in buona fede. Qualora non sia possibile transigere né conciliare extra-giudizialmente la controversia, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 17

(Registrazione e imposta bollo)

Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 – comma secondo del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte che ne fa richiesta.

L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell'Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell'Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio).

Art. 18

(Norme finali)

Il presente Accordo si compone di 18 articoli e viene sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis L. 241/90, a pena di nullità dello stesso.

Roma, _____

**Il Presidente
dell'Istituto Superiore di Sanità
Prof. Silvio BRUSAFERRO**

**Il Direttore Generale di ARPAE
Dott. Giuseppe Bortone**

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.